

CONVEGNI

LORENZO AGOSTINO

Trattamento di dati giudiziari, esiti proscioglitori e aporie in materia di casellario*

Prendendo le mosse dal quadro normativo sovranazionale e interno in materia di trattamento dei dati giudiziari, il contributo analizza le ragioni e le criticità sottese all'iscrizione di alcuni provvedimenti di carattere liberatorio all'interno del casellario, cercando di individuare soluzioni utili a contemperare le esigenze alla base dell'annotazione con i diritti del prosciolto.

Processing of judicial data, acquittal decisions and aporias in the field of criminal records

Starting from the supranational and domestic legal framework on the processing of judicial data, the paper analyses reasons and critical aspects of the inclusion of certain acquittal decisions in the criminal record, trying to identify solutions to reconcile the needs at the basis of the annotation with the rights of the acquitted person.

SOMMARIO: 1. La tutela dei dati giudiziari nella normativa sovranazionale e i riflessi a livello domestico. - 2. Gli esiti proscioglitori nel casellario italiano. - 3. Gli effetti pregiudizievoli dell'iscrizione dei provvedimenti liberatori nel casellario. - 4. Le alternative prospettabili. - 5. Quando il trattamento non ha ragion d'essere.

1. *La tutela dei dati giudiziari nella normativa sovranazionale e i riflessi a livello domestico.* Una volta giunto al termine, il processo penale lascia alcune tracce, le quali possono talora porsi in conflitto con i diritti fondamentali della persona. Tra queste tracce figurano i dati giudiziari e, nello specifico, quelli relativi ai provvedimenti proscioglitori che concludono il giudizio, sulla cui sorte pare opportuno appuntare l'attenzione per comprendere se, nonostante il verdetto favorevole, l'interessato sia comunque esposto a pregiudizi legati alla "memoria" della vicenda che lo ha visto protagonista.

La categoria dei dati giudiziari o, meglio, per utilizzare la dizione delle più recenti fonti europee, dei «dati personali relativi a condanne penali e reati»¹, è da tempo oggetto di particolare cura da parte delle normative che, a livello sovranazionale e domestico, si sono occupate di *data protection*².

*Il presente lavoro costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto al Convegno *Il processo al di là del processo: i surrogati della mancata condanna nel giudizio penale. Giornata di studi in ricordo di Gianrico Ranaldi*, Sapienza Università di Roma, 27 novembre 2023.

¹ Tale è la dizione impiegata dall'art. 10 del Regolamento 2016/679/UE (c.d. "GDPR").

² Per un'analisi dell'evoluzione della normativa in materia v. ERRANI, *Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati*, in *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, diretto da Finocchiaro, Torino, 2019, 275 ss.

Già nel 1981 la c.d. “Convenzione 108” del Consiglio d’Europa classificava «i dati a carattere personale relativi a condanne penali» tra le «[c]ategorie speciali di dati» rispetto alle quali era previsto un divieto di elaborazione automatica derogabile dalla normativa interna soltanto in presenza di appropriate garanzie³. Tanta era la delicatezza di tali informazioni che la Convenzione le poneva sullo stesso piano di quelle «che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni», nonché dei «dati a carattere personale relativi alla salute o alla vita sessuale».

Se la disciplina dettata dalla “grande Europa” concerneva unicamente i provvedimenti di condanna, a livello di “piccola Europa” l’ormai abrogata Direttiva 95/46/CE⁴, «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», la estendeva più in generale «[a]i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza», che avrebbero potuto essere trattati sotto il controllo dell’autorità pubblica o, in presenza di idonee garanzie, sulla base del diritto nazionale⁵.

Mentre le fonti sopra citate facevano confluire le informazioni afferenti alle cause penali nella disposizione dedicata a quelli che erano definiti “dati sensibili”⁶, la scelta del legislatore eurounitario con il Regolamento 2016/679/UE (GDPR) è stata di racchiuderle in una previsione *ad hoc* - l’art. 10 - comunque situata, a conferma della loro rilevanza, immediatamente dopo l’articolo che si occupa del «[t]rattamento di categorie particolari di dati personali» (art. 9)⁷. Senza contare che il considerando n. 75 del Regolamento pone i dati relativi a «condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza» sullo stesso piano delle informazioni «che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, non-

³ Cfr. art. 6 dell’originaria versione della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

⁴ Trattasi di quella che è stata efficacemente definita «direttiva madre» del diritto comunitario in tema di dati personali». Così ALLEGREZZA, *Giustizia penale e diritto all’autodeterminazione dei dati personali nella regione Europa*, in *Protezione dei dati personali e accertamento penale. Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale?*, a cura di Negri, Roma, 2007, 75.

⁵ In particolare, v. l’art. 8 § 5 della Direttiva.

⁶ Per questa nozione v. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016, 192.

⁷ Evidenzia la contiguità tra le due disposizioni BASSINI, *Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*, in *Codice della privacy e data protection*, a cura di D’Orazio-Finocchiaro-Pollicino-Resta, Milano, 2021, 262.

ché [dei] dati genetici, [dei] dati relativi alla salute o [dei] dati relativi alla vita sessuale», annoverandoli tra quelli il cui trattamento comporta maggiori «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche»⁸. In altri termini, la nuova collocazione non pare incidere sulla tesi di chi aveva ritenuto di includere i dati giudiziari all'interno del «nocciolo duro» della *privacy*⁹.

L'art. 10 GDPR, in particolare, stabilisce che «il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati». Al pari delle altre disposizioni del GDPR, anche quella appena citata ha un campo di applicazione limitato, dal momento che, come si ricava dal considerando n. 19 (e dall'art. 2 § 2 lett. d) del Regolamento), essa non viene in gioco allorché il trattamento sia effettuato «da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica». Difatti, in questo caso a farla da padrone è l'atto, per così dire, complementare rispetto al GDPR, ovvero la Direttiva 2016/680/UE «relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati»¹⁰.

⁸ Pone l'accento su tale considerando, sottolineando come «il legislatore europeo consider[il] i trattamenti relativi ai suddetti dati particolarmente rischiosi per i diritti e le libertà degli interessati», BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Milano, 2019, 197.

⁹ L'espressione è di ATELLI-MAZZEO, *Le definizioni del Codice dei dati personali*, in *Il Codice del trattamento dei dati personali*, a cura di Cuffaro-D'Orazio-Ricciuto, Torino, 2007, 36.

¹⁰ Il campo di applicazione della Direttiva in questione, lungi dall'essere circoscritto alla sola cooperazione giudiziaria com'era quello dell'atto ad essa antesignano, ovvero la Decisione quadro 2008/977/GAI (su cui v. DI PAOLO, *La circolazione dei dati personali nello spazio giudiziario europeo dopo Pruni*, in *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di Rafaraci, Milano, 2011, 185 ss.), abbraccia anche il trattamento effettuato a livello domestico. Sul punto v. BORGIA, *Il trattamento di dati personali a fini di prevenzione, di indagine, di accertamento e di perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali: quali passi avanti alla luce dei recenti sviluppi?*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, a cura di Montalero-Poletti, Pisa, 2018, 501, nonché TROISI, *La protezione dei dati trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati*, in *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di Sica-D'Antonio-Riccio, Milano, 2016, 331 ss.

L'obiettivo avuto di mira è quello di garantire «un elevato livello di protezione dei dati personali», al contempo «agevola[ndo]» - rispetto al quadro tratteggiato dal GDPR - la «libera circolazione dei dati personali tra le autorità competenti» per scopi di *law enforcement*¹¹. In questa direzione, l'art. 8 della Direttiva contempla dei parametri di liceità del trattamento «certamente meno rigidi» di quelli fatti propri dall'art. 6 del Regolamento, specie là dove si consideri che il primo, al contrario del secondo, non dà alcuna rilevanza al consenso dell'interessato¹².

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'art. 2-*octies* d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. «Codice *privacy*») che, introdotto in sede di adeguamento al GDPR dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per regolare il «trattamento di dati relativi a condanne penali e reati», si apre facendo salvo «quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51», ovverosia l'atto con cui il nostro ordinamento ha recepito proprio la Direttiva 2016/680/UE.

Ad ogni modo, il (per certi versi inevitabile) minor rigore della disciplina relativa al trattamento dei dati personali a fini di contrasto alla criminalità non esonera dall'osservanza del quadro valoriale di riferimento e, segnatamente, della «presunzione di innocenza»¹³. In questo senso, l'art. 4 della Direttiva richiede agli Stati membri di disporre che il titolare del trattamento «operi una chiara distinzione» tra le informazioni attinenti alle varie categorie di interessati, differenziando le posizioni delle «persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato», dei condannati, delle vittime e di altri soggetti quali i testimoni.

Tale opera di discernimento deve riguardare anche i dati giudiziari allorché siano oggetto di raccolta: infatti, nel definire il proprio ambito di applicazione, l'art. 2 della Direttiva specifica che essa «si applica al trattamento interamente

¹¹ Cfr. considerando n. 4 della Direttiva 2016/680/UE. Come osservato da GALGANI, *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1, 6 «non sorprende [...] che, nell'atto dell'Unione precipuamente dedicato agli impieghi delle informazioni di natura personale a fini di giustizia penale, la necessità di contemperamento tra interessi diversamente rilevanti possa emergere semmai più evidente di quanto pure non avvenga in seno al» GDPR. Sempre sul bilanciamento, avuto di mira dalla Direttiva, tra l'interesse del titolare dei dati a esercitarvi un controllo e quello di assicurarne la circolazione a tutela dell'ordine pubblico, v. RICCI, *Il trattamento di dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Riflessioni sul d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della dir. 2016/680/UE*, in *Nuove leggi civili*, 2019, 572.

¹² Sul punto v. le considerazioni di TROISI, *La protezione dei dati*, cit., 335, il quale opera un confronto tra i due atti dell'Unione.

¹³ Il riferimento alla quale si rintraccia nel considerando n. 31 della Direttiva.

o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi», intendendosi per archivio «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico»¹⁴.

In questa definizione risulta evidentemente incluso il casellario giudiziale, come del resto confermato dall'art. 18 della Direttiva nella misura in cui – consentendo ai singoli ordinamenti di stabilire che i diritti di cui agli artt. 13 («[i]nformazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato»), 14 («[d]iritto di accesso dell'interessato») e 16 («[d]iritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento») siano esercitati conformemente alle regole interne ove i dati figurino, per l'appunto, in un casellario – lo sottopone, per il resto, alle prescrizioni ivi scolpite¹⁵, compresa quella di cui al citato art. 4.

Le disposizioni in materia di casellario, dunque, devono essere conformate al canone della presunzione di innocenza, specie qualora oggetto di trattamento siano provvedimenti di carattere liberatorio. Del resto, questi ultimi devono ritenersi senz'altro ricompresi nella nozione di «dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza» fatta propria e dall'art. 10 GDPR e dall'art. 2-*octies* Codice *privacy*, sia perché hanno ad oggetto reati, sia perché la loro adozione può essere accompagnata da misure di sicurezza¹⁶.

2. *Gli esiti proscioglitivi nel casellario italiano.* In tema di presunzione di innocenza e di dati concernenti reati deve darsi conto di come il nostro ordinamento, negli ultimi anni, abbia fatto importanti passi in avanti.

Tra le direttrici di modifica della disciplina del casellario individuate dalla delega contenuta nella c.d. “legge Orlando”¹⁷ compariva proprio quella di limita-

¹⁴ Così l'art. 3 n. 6 della Direttiva.

¹⁵ *Contra* TROISI, *La protezione dei dati*, cit., 335, il quale desume dall'art. 18 l'inapplicabilità delle norme della Direttiva «ai dati trattati nel corso di procedimenti penali».

¹⁶ Sugli esatti confini di questa nozione e, in particolare, sulla possibilità di ricondurre i dati relativi a procedimenti non ancora definiti v., tra gli altri, BASSINI, *Trattamento dei dati personali*, cit., 267 ss.; CILONA, sub *Art. 10*, in *GDPR e normativa privacy. Commentario*, a cura di Riccio-Scorza-Belisario, Milano, 2018, 108 s.; ERRANI, *Il trattamento di dati*, cit., 279 s.

¹⁷ Cfr. art. 1, co. 18 e 19 L. 23 giugno 2017, n. 103.

re la registrazione «soltanto [al]i “precedenti che contano”»¹⁸. In questo senso, anche in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale¹⁹, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 è intervenuto sul d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (t.u. sul casellario giudiziale) nel senso di impedire l’indicazione di certuni provvedimenti di carattere liberatorio – la sentenza di estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova (oltre all’ordinanza di ammissione del rito) e la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto – dai certificati che possono essere richiesti dal diretto interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi²⁰.

Al netto di tali progressi²¹, in seno al casellario giudiziale permangono tuttavia ancora numerose tracce di esiti favorevoli. Alcuni di essi vi figurano per assicurare un controllo circa il ricorso a determinati istituti, altri – di cui ci si occuperà in seguito²² – sono iscritti per finalità diverse.

Con riferimento alla prima categoria, deve anzitutto darsi conto di come la menzionata delega legislativa sia stata eseguita soltanto in modo parziale, in quanto l’art. 1, co. 18 lett. c) L. 103/2017 demandava al Governo il compito – rimasto inattuato – di «eliminare la previsione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che [fosse] il pubblico ministero a verificare, prima che venisse emesso il provvedimento, che il fatto addebitato [fosse] occasionale».

¹⁸ Testualmente CIMADOMO, *La revisione della disciplina del casellario giudiziale*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017) e relativi decreti attuativi (3 ottobre 2017)*, a cura di Baccari-Bonzano-La Regina-Mancuso, Milano, 2017, 628.

¹⁹ Il riferimento è a Corte cost., 7 novembre 2018, n. 231, in *Giur. cost.*, 2019, 409, con nota di CIAVOLA, *La Corte costituzionale pone fine ad ogni ambiguità: la messa alla prova costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale*, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 24, co. 1 e 25, co. 1 d.P.R. 313/2002 «nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-*quater*, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-*septies*, cod. proc. pen.».

²⁰ Per una ricostruzione del quadro risultante dall’intervento normativo in questione, v. GRAMUGLIA, *Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122*, in *archivioldpc.dirittopenaleuomo.org*, 10 gennaio 2019.

²¹ Secondo PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giur. it.*, 2022, 1034, la disciplina frutto delle citate modifiche è idonea a realizzare «una graduazione delle informazioni conoscibili, volta a bilanciare interessi pubblici, interessi di terzi e tutela (e sviluppo) della personalità dell’individuo sottoposto a procedimento penale».

²² Cfr. *infra*, par. 5.

Cosicché, le sentenze (e, secondo la discutibile²³ interpretazione offerta dalle Sezioni unite²⁴, persino i decreti e le ordinanze di archiviazione) emesse *ex art. 131-bis* c.p. continuano a essere annotate per ragioni essenzialmente ricollegabili alla necessità di verificare la sussistenza di uno dei requisiti di applicazione dell'istituto, ovverosia quello della non abitualità del comportamento, da escludersi in ipotesi di commissione di più reati della stessa indole²⁵. L'esigenza di valutare l'integrazione dei presupposti per consentire l'accesso a un determinato congegno è altresì alla base della prevista registrazione nel casellario dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova²⁶ e, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 122/2018, anche delle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato qualora il percorso cui si sottopone l'imputato abbia esito positivo²⁷. Infatti, com'è noto, del rito è possibile beneficiare soltanto una volta *ex art. 168-bis*, co. 4 c.p.²⁸. Orbene, nell'ambito di un quadro sulla cui ragionevolezza è quantomeno lecito dubitare, considerato il differente trattamento cui vanno incontro le de-

²³ Com'era stato notato già anteriormente alla pronuncia, l'inclusione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto tra quelli da iscrivere era da reputarsi irragionevole, in quanto in grado di attribuirgli «una forza analoga alle sentenze che compiono un accertamento a tutti gli effetti». Così APRATI, *Le regole processuali della dichiarazione di "particolare tenuità del fatto"*, in *Cass. pen.*, 2015, 1324. Sui dubbi di legittimità sollevati da una siffatta iscrizione v. altresì CARRILLO, *L'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di Quattrococo, Torino, 2015, 129 ss. Su tale specifico esito delle indagini preliminari v., più in generale, GABRIELLI, *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2020.

²⁴ Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, n. 38954, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 501, con nota di NAIMOLI, *Le Sezioni Unite e la Corte costituzionale sull'obbligo di iscrizione del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto*.

²⁵ Come evidenziato da GULLO, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in *I nuovi epiloghi*, cit., 30, la rilevanza di «precedenti pronunce *ex art. 131-bis* c.p. che abbiano ad oggetto reati della stessa indole» è per l'appunto «dimostrat[a] dalla precisa scelta del legislatore di prevedere l'iscrizione delle relative pronunce nel casellario giudiziale».

²⁶ Rileva che l'iscrizione è volta a «verificare, a fronte di un'istanza di sospensione, che l'imputato non avesse già goduto in precedenza della messa alla prova», MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, 2020, 247.

²⁷ Intervento – quest'ultimo – di cui non si avvertiva l'esigenza, dal momento che, per evitare una successiva ammissione al rito a favore di chi ne aveva già usufruito, era sufficiente l'iscrizione dell'ordinanza di concessione. In questo senso BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, 2020, 334.

²⁸ Ciò a meno che – come statuito da Corte cost., 23 giugno 2022, n. 174, in *Giur. cost.*, 2022, 1967, con nota di SPANGHER, *Connessione per concorso formale o in continuazione: ammissibile la messa alla prova per chi ne ha già usufruito* – i reati per i quali è proposta l'istanza di sospensione non siano connessi ai sensi dell'art. 12, co. 1 lett. b) c.p.p.

claratorie di non punibilità e quelle di estinzione del reato a seconda della causa che ne giustifica il riconoscimento²⁹, si tratta di valutare se e in che termini la permanenza dei dati in questione – per un tempo talora molto significativo³⁰ – possa ripercuotersi sulla posizione del suo titolare e, in caso affermativo, se il sacrificio sia giustificato dalle *rationes* alla base dell’iscrizione.

3. *Gli effetti pregiudizievoli dell’iscrizione dei provvedimenti liberatori nel casellario.* Lungi dall’essere neutra dal punto di vista del prosciolti, la persistenza dell’esito proscioglimento all’interno del casellario può avere dei riverberi di non poco momento sulla sua sfera giuridica, anche in ragione del fatto che l’estratto del provvedimento oggetto di iscrizione, oltre a recare le generalità del soggetto e il dispositivo della decisione, contiene – senza distinzioni di sorta – l’indicazione di «luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato»³¹; riverberi apprezzabili tanto sul piano della cooperazione informativa nell’Unione europea, quanto su quello interno.

Sotto il primo angolo visuale, non si può fare a meno di ricordare la diffusione che quanto inserito nel casellario può avere su scala europea in virtù dell’interconnessione tra i *database* degli Stati membri dell’Unione attuata dal sistema ECRIS³². Com’è noto, con questo congegno l’Unione si è dotata di «un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro»³³ che, sebbene non abbia natura centralizzata, opera un collegamento in rete tra i casellari stessi. E difatti, come si apprende

²⁹ In proposito MIRAGLIA, *La messa alla prova dell’imputato adulto*, cit., 247 sottolinea «l’assenza di analoghe disposizioni relative all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione».

³⁰ Ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 313/2002, se le pronunce di cui all’art. 131-*bis* c.p. sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro adozione, per i provvedimenti concernenti il *probation* processuale si applica il termine ordinario, vale a dire quindici anni dalla morte della persona e, in ogni caso, cento anni dalla sua nascita. Un lasso temporale – questo – che, giudicato di per sé eccessivo (cfr. GRAMUGLIA, *Revisione della disciplina del casellario giudiziale*, cit.), lo è *a fortiori* rispetto a un provvedimento liberatorio come la sentenza di estinzione del reato per positivo svolgimento della prova.

³¹ Così recita l’art. 4, co. 2 lett. a) d.P.R. 313/2002.

³² Per un’analisi circa il funzionamento del congegno v. DI PAOLO, *La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2011, 4034; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”*, Milano, 2022, 11 ss.; GIALUZ, *Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell’integrazione in materia penale*, in *Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea*, a cura di Peroni-Gialuz, Trieste, 2009, 190; TROISI, *La circolazione di informazioni per le investigazioni penali nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2012, 41 ss.

³³ Cfr. art. 3 § 1 Decisione quadro 2009/316/GAI.

dal sito del Ministero della giustizia³⁴, il Sistema Informativo del Casellario (SIC)³⁵ – attraverso cui è per l'appunto assicurato il servizio del casellario giudiziale – è interconnesso con ECRIS. Ne deriva che, per quanto attiene il nostro ordinamento, sembra sussistere una piena corrispondenza tra il *dataset* impiegato a fini domestici e quello utilizzato nelle relazioni con altri paesi dell'Unione.

Spetterà dunque all'Ufficio centrale istituito presso il Ministero della giustizia³⁶, ricevuta una richiesta di informazioni, svolgere di volta in volta una (non certo scontata) opera di selezione – insuscettibile di controllo da parte dell'interessato – tesa ad escludere i provvedimenti proscioglitivi³⁷. Del resto, il campo di azione della Decisione quadro 2009/315/GAI, che regola lo scambio, così come quello del d.lgs. 74/2016 che vi ha dato attuazione, è limitato alle sole condanne.

La questione diviene viepiù problematica allorché l'interessato sia cittadino di un Paese terzo o un apolide. Rispetto a tali soggetti è stato implementato

³⁴ V. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/casellario_giudiziale.

³⁵ A proposito di tale Sistema, regolato dagli artt. 41 ss. d.P.R. 313/2002, occorre dar conto di come il Governo abbia inciso sulla sua gestione, per un verso, andando ad attribuire alla DGSIA, «ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale», il compito di «raccolg[er]e e conserva[re] i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni»; e, per l'altro, prevedendo l'accreditamento della base dati del casellario alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), così da assicurarne la condivisione tra i soggetti che hanno diritto di accedervi (cfr. art. 26 d.l. 2 marzo 2024, n. 19, recante «[u]lteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 2024, n. 56). Il comotato principale della PDND, infatti, è quello di assicurare l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti pubblici, che in tal modo possono comunicare in maniera semplice e veloce. Per maggiori informazioni sul funzionamento della PDND si consulti l'indirizzo <https://www.pagopa.it/it/prodotti-e-servizi/piattaforma-digitale-nazionale-dati/>. In dottrina v. FALCONE, *Bisogni conoscitivi delle amministrazioni e principio di legalità: quale predeterminazione delle scelte conoscitive pubbliche?*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2022, 2, 59 ss., nonché MACRÌ, *Piattaforma digitale nazionale dati per l'attuazione del principio once only*, in *Azienditalia*, 2023, 32.

³⁶ Trattasi dell'Ufficio di cui all'art. 2, lett. p) d.P.R. 313/2002, al quale il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74, attuativo della Decisione quadro 2009/315/GAI, attribuisce il compito di rispondere alla richiesta di informazioni.

³⁷ Che sia l'Ufficio centrale a dover svolgere il ruolo di “filtro” lo si desume dal decreto 3 marzo 2017 del Ministero della giustizia («[r]egole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziali e per l'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario, in relazione al casellario giudiziale»), là dove all'art. 3, co. 1 lett. b) e d), chiarisce che, ricevuta la richiesta di informazioni dall'autorità di altro Stato membro, esso debba rispondere previa interrogazione della banca dati del casellario giudiziale.

un meccanismo «(stavolta) centralizzato»³⁸ e, dunque, direttamente accessibile - ECRIS-TCN - per individuare tutti gli Stati membri che dispongono di notizie sulle condanne pronunciate nei loro confronti³⁹. Il congegno si fonda sull'inserimento da parte dello Stato di condanna di dati (sia alfanumerici che biometrici) utili per l'identificazione⁴⁰. Una volta individuato l'ordinamento che ne è in possesso, il Paese interessato deve poi inoltrare una richiesta tramite il canale ECRIS "tradizionale".

Ebbene, anche in questo caso si riscontra un notevole legame tra la banca dati europea e il casellario nazionale, con il rischio che, al momento della registrazione, lo Stato indichi in ECRIS-TNC informazioni relative a un soggetto non condannato, ma comunque destinatario di un provvedimento iscrivibile sulla base delle regole domestiche. Detto legame si evince dallo stesso atto istitutivo del nuovo *database* - il Regolamento 2019/816/UE - il cui art. 8 stabilisce che l'annotazione nel sistema centralizzato è conservata finché la pronuncia permane all'interno del casellario giudiziale⁴¹. Ed è proprio la normativa italiana di adeguamento al Regolamento⁴² a confermare il cennato pericolo: la nuova versione dell'art. 66, co. 2 c.p.p. dispone che, anche in vista del futuro ed eventuale inserimento in ECRIS-TCN, quando si procede contro un apolide o un extracomunitario, occorre riportare il codice univoco identificativo (CUI)⁴³ già «nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale», formula - questa - idonea a ricomprendere atti altri e diversi da quelli aventi natura condannatoria⁴⁴.

³⁸ Testualmente GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 31.

³⁹ Per un *focus* sulla banca dati e sulla relativa disciplina v. CAMALDO, *Nuovi strumenti per ampliare e migliorare la cooperazione informativa nell'Unione europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1050, nonché DI PAOLO, *Verso una nuova architettura di gestione dei dati contenuti nei sistemi di informazione dell'Unione*, in *Cass. pen.*, 2019, 3380.

⁴⁰ Per meglio comprendere il funzionamento del congegno anche dal punto di vista tecnico, v. la Decisione di esecuzione della Commissione europea 2022/2470/UE «che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)», sulla quale si legga il commento di BORGIA, *Cooperazione informativa nell'Unione europea: un ulteriore passo verso l'implementazione di ECRIS-TCN*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, 303.

⁴¹ Pone in risalto «[l]a circostanza che le vicende del casellario europeo seguano le sorti di quello nazionale», CAMALDO, *Nuovi strumenti*, cit., 1052.

⁴² Il riferimento è all'art. 2, co. 7-10 L. 27 settembre 2021, n. 134.

⁴³ ... la cui definizione è ricavabile dall'art. 43 d.P.R. 313/2002.

⁴⁴ Cfr. VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1460, nota 23, il quale, nell'elenco di provvedimenti in cui inserire il CUI,

Se ECRIS-TCN, pur agevolando notevolmente il rintraccio dell'ordinamento in possesso delle informazioni, postula ancora un'interazione tra le autorità richiedente e richiesta, ben diverso appare il meccanismo - l'adesione al quale è rimessa alla volontà dei singoli Stati membri⁴⁵ - delineato dal Regolamento 2024/982/UE⁴⁶. L'art. 25 di tale atto apre la strada allo «scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale», per realizzare il quale gli ordinamenti «garantiscono la disponibilità di indici dei casellari giudiziali nazionali contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagini di reati». Ed è a tali ultimi fini che, in base al successivo art. 26, quando si procede per un reato punibile «con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente», i Paesi partecipanti «consentono ai punti di contatto nazionali [...] e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali per effettuare consultazioni automatizzate»⁴⁷. Ebbene, nel mettere a disposizione tali indici, non si può escludere il rischio che il nostro ordinamento - qualora optasse per l'accesso al sistema - possa permettere di visionare gli estratti di persone prosciolte sulla base di uno dei provvedimenti di cui si è detto sopra.

Infine, v'è da ricordare che, in base all'art. 3 della Decisione quadro 2008/675/GAI⁴⁸, alle pronunce «riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari» sono attribuiti

include anche le declaratorie di non punibilità per difetto di imputabilità e per particolare tenuità del fatto.

⁴⁵ Cfr. considerando n. 18 del Regolamento 2024/982/UE.

⁴⁶ Trattasi del Regolamento «sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento "Prüm II")».

⁴⁷ Dal punto di vista tecnico, la consultazione è effettuata attraverso l'indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS) che, secondo quanto stabilito dall'art. 42 Regolamento 2024/982/UE, consta di tre componenti: «un'infrastruttura decentrata negli Stati membri, comprendente uno strumento di consultazione che consenta l'interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali, sulla base delle banche dati nazionali»; «un'infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consenta l'interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali»; e «un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale, gli Stati membri ed Europol».

⁴⁸ Sulla Decisione quadro e sulla relativa disciplina di attuazione, contenuta nel d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, si veda DI PAOLO, *La presa in considerazione del "precedente penale europeo" tra fonti sovranazionali e disciplina interna di recepimento*, in *Cass. pen.*, 2017, 2472.

effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti sentenze emesse a livello domestico. E se è vero che il campo applicativo della Decisione quadro è ancora una volta circoscritto alle condanne, è altresì vero che l'approvvigionamento dai casellari giudiziari pone il rischio di mettere a conoscenza il giudice straniero di declaratorie di segno opposto, come quelle che tuttora compaiono nel “*repository*” italiano.

Volgendo poi lo sguardo all'interno dei confini nazionali, i riflessi dell'iscrizione sono altrettanto degni di nota: basti pensare, tra le disposizioni che alludono a vario titolo al casellario o, comunque, ai precedenti dell'imputato, all'art. 133, co. 2 n. 2 c.p., che impone di considerare questi ultimi nella valutazione della capacità a delinquere del colpevole⁴⁹; all'art. 236 c.p.p., secondo cui il *curriculum* criminale è acquisibile ai fini del giudizio sulla personalità; e all'art. 274 lett. c) c.p.p., che include i trascorsi dell'indagato tra gli indici da prendere in esame per verificare la sussistenza dell'esigenza cautelare ivi contemplata⁵⁰.

Non solo. Al di fuori del procedimento, in base all'art. 47, co. 3 d.lgs. 51/2018, il casellario può essere interrogato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza (c.d. “C.E.D. Interforze”), ossia un *database* che – istituito dall'art. 8 L. 1 aprile 1981, n. 121 – raccoglie «le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative» da parte delle forze di polizia⁵¹. In particolare, la citata disposizione consente l'accesso al casellario per aggiornare il C.E.D. agli esiti di eventuali procedimenti penali aperti a seguito dell'attività di polizia.

Ebbene, è verosimile ritenere che, di fronte all'indicazione di un provvedimento, pur sempre proscioglitivo, all'interno del casellario – deputato com'è (o come dovrebbe essere) alla raccolta delle sentenze di condanna – le informazioni relative a quel determinato soggetto contenute nella banca dati di po-

⁴⁹ L'art. 133 c.p. (e, dunque, anche la clausola che rimanda ai precedenti penali) viene peraltro richiamato dall'art. 464-*quater*, co. 3 c.p.p. in tema di valutazione circa l'idoneità del programma di trattamento ai fini dell'ammissione alla messa alla prova. Nulla vieta, pertanto, che il giudice ne escluda l'adeguatezza in ragione dell'annotazione sul casellario, ad esempio, di un provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto.

⁵⁰ Per una panoramica relativa ai vari contesti procedimentali in cui il casellario può venire in considerazione, assumendo talora il valore di una vera e propria prova documentale, v. CIMADOMO, *I casellari e l'anagrafe*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di Kalb, Torino, 2009, vol. VI, 348 ss.

⁵¹ Cfr. art. 21 L. 26 marzo 2001, n. 128.

lizia, lungi dall'essere rimosse, siano conservate. Anzi, quei dati devono necessariamente essere inseriti e mantenuti nel C.E.D., posto che, in base all'art. 10, co. 3 lett. d), f) e g) d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15⁵², le notizie relative a provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del reato, ad attività di polizia sfociata in un atto di archiviazione e ad analoga attività conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere devono essere conservate per otto anni, le prime, e vent'anni, le altre.

Insomma, le insidie che si nascondono dietro la permanenza degli esiti liberatori all'interno del casellario non paiono trascurabili. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che sulla questione relativa alla conservazione di dati inerenti alle decisioni assolutorie ha avuto modo di soffermarsi la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha riscontrato la violazione dell'art. 8 C.E.D.U. in un caso in cui il provvedimento di archiviazione emesso a favore del ricorrente era stato immesso in un sistema destinato a essere utilizzato dall'autorità di polizia a fini investigativi⁵³.

Nell'occasione, il giudice di Strasburgo, dopo aver sottolineato come nella conservazione di dati relativi a soggetti non raggiunti da una condanna occorra assicurare condizioni tali da non dare l'impressione di reputarli colpevoli⁵⁴, ha messo in evidenza il carattere «*intrusif non négligeable*» della registrazione di informazioni «*détaillé[s] d'identité et de personnalité en lien avec des infractions constatées*», ancorché non concernenti le impronte digitali o il DNA dell'interessato⁵⁵.

In senso analogo si è orientata la Corte di giustizia che, nell'interpretare l'art. 4 Direttiva 2016/680/UE, una volta posto l'accento sull'«ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali» conseguente alla «raccolta di dati personali nell'ambito di un procedimento

⁵² Trattasi del Regolamento «recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia», su cui v. BACCARI, *Il trattamento (anche elettronico) dei dati personali per finalità di accertamento dei reati*, in *Cybercrime²*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Milano, 2023, 1884 ss.

⁵³ Cfr. Corte EDU, 18 settembre 2014, *Brunet c. Francia*, su cui si veda il commento di SCARCELLA, *Viola la CEDU conservare in un database informazioni relative a soggetti i cui procedimenti penali non abbiano trovato sviluppo*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 757.

⁵⁴ Corte EDU, 18 settembre 2014, *Brunet c. Francia*, cit., § 37, in cui si richiamano Corte EDU, 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito*, § 122 e Corte EDU, 18 aprile 2013, *M.K. c. Francia*, § 36.

⁵⁵ Corte EDU, 18 settembre 2014, *Brunet c. Francia*, § 39.

penale e [all]a loro conservazione da parte delle autorità di polizia»⁵⁶, ha affermato la centralità della verifica circa la necessità del trattenimento dei dati rispetto alle finalità di *law enforcement* avute di mira⁵⁷. E se, nel caso sottoposti, il giudice di Lussemburgo ha censurato la disciplina bulgara nella misura in cui contempla termini eccessivamente lunghi di permanenza in archivio delle sentenze di condanna definitive per reati dolosi procedibili d'ufficio (in assenza, peraltro, di meccanismi atti a esaminare periodicamente l'opportunità dell'iscrizione) al netto dell'intervenuta riabilitazione del soggetto, non si può fare a meno di notare che, là dove venga in gioco un provvedimento di carattere proscioglitivo, l'attenzione dovrà essere ancor più elevata.

4. *Le alternative prospettabili.* Alla luce di quanto osservato rispetto alle ripercussioni dell'iscrizione, pare opportuno riflettere, in nome tanto della presunzione di non colpevolezza, quanto del diritto alla riservatezza, circa l'adozione di meccanismi – alternativi alla registrazione nel casellario giudiziale di cui all'art. 3 d.P.R. 313/2002 – idonei a contemperare le esigenze del prosciolto con quelle sollevate da quegli istituti che impongono di tener traccia di certi atti.

La necessità di un siffatto contemperamento emerge dalla stessa Direttiva 2016/680/UE là dove, al già ricordato art. 4, prevede che i dati debbano essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità», oltre a dover essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Si tratta della consacrazione, effettuata già a livello di GDPR, del principio di minimizzazione dei dati personali, che – in un'ottica di bilanciamento tra il sacrificio imposto ai diritti del singolo e l'obiettivo cui tende l'elaborazione⁵⁸ – postula di «ridurre al minimo le possibili interferenze con la sfera dell'interessato»⁵⁹.

In questo senso, allo stato dell'arte, sul magistrato – quale titolare del trattamento – viene a gravare un preciso onere di limitare l'impiego delle informa-

⁵⁶ Corte giust. UE, Gr. Sez., 30 gennaio 2024, *N.G.*, causa C-118/22, § 42.

⁵⁷ Corte giust. UE, Gr. Sez., 30 gennaio 2024, *N.G.*, cit., § 60, 61 e 72.

⁵⁸ Al riguardo, SIGNORATO, *Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa*, Torino, 2018, 94 sottolinea come la disposizione della Direttiva sia «espressione del principio di proporzionalità».

⁵⁹ Testualmente DELL'UTRI, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di Cuffaro-D'Orazio-Ricciuto, Torino, 2019, 210.

zioni concernenti il proscioglimento del prevenuto al perseguimento degli scopi eminentemente processuali avuti di mira dal legislatore.

Peraltro, un simile obbligo sembra ricavabile dalla Direttiva 2016/343/UE in tema di presunzione di innocenza nella misura in cui, all'art. 4, vieta alle autorità pubbliche, anche all'interno di «decisioni giudiziarie», di rendere dichiarazioni idonee a presentare l'indagato o imputato come colpevole fintantoché non ne venga provata la responsabilità⁶⁰. Una siffatta preclusione dovrebbe reputarsi violata là dove il giudice impiegasse le sentenze liberatorie che figurano nel casellario per valutare, ad esempio, la capacità a delinquere dell'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p. Pertanto, in ipotesi del genere, ben farebbe l'interessato ad attivare il rimedio⁶¹ - la correzione del provvedimento di cui all'art. 115-*bis*, co. 3 e 4 c.p.p. - messo a disposizione dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in attuazione della predetta Direttiva europea.

Ad ogni modo, per rendere maggiormente effettiva la tutela sarebbe auspicabile un intervento più incisivo. In questo senso, scartata la soluzione prescelta dalla delega contenuta nella legge Orlando con riferimento alla particolare tenuità del fatto di demandare la verifica al pubblico ministero⁶², la quale metterebbe nelle mani di un organo "parziale" le sorti del soggetto, le alternative prospettabili onde addivenire a un corretto bilanciamento degli interessi in gioco sembrano due.

Per un verso, potrebbe essere introdotto un espresso divieto di utilizzazione delle informazioni contenute nel casellario in merito ai provvedimenti liberatori per finalità diverse da quelle legate all'applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto e all'ammissione alla prova.

⁶⁰ Sull'art. 4 della Direttiva e, in particolare, sul significato da attribuire al concetto di «decisioni giudiziarie», anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, v. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1854 s.

⁶¹ ... sulla cui efficacia in dottrina è stato espresso più di un dubbio, posto che il giudice a cui proporre l'istanza di rettifica coincide con quello che ha emesso il provvedimento "incriminato". Sul punto v. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in *www.sistemapenale.it*, 17 gennaio 2022, § 4.1. A proposito dell'istituto in questione v. altresì BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 167; PORCU, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in *IUS Penale*, 9 dicembre 2021; ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 588.

⁶² Cfr. *supra*, par. 2.

Per l'altro – e questo sarebbe probabilmente l'accorgimento più adeguato – potrebbe essere istituito un casellario *ad hoc*, in cui indicare esclusivamente tali provvedimenti proscioglitori, acquisibile soltanto qualora il giudice ritenga di potersi pronunciare ai sensi dell'art. 131-*bis* o sia presentata un'istanza di *probation* processuale. Va da sé che la tecnologia impiegata nell'implementazione della banca dati dovrebbe assicurare il tracciamento degli accessi così da evitare abusi di sorta⁶³.

5. *Quando il trattamento non ha ragion d'essere.* Se la necessità di contenere il ricorso a certi istituti impone di ricercare soluzioni che, pur nel rispetto degli altri valori in gioco, consentano di proseguire il tracciamento, vi sono decisioni la cui menzione nel casellario non appare sorretta da alcuna giustificazione.

Il riferimento corre, in primo luogo, alle sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, le quali – ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. f) d.P.R. 313/2002 – devono essere registrate non soltanto nel casellario giudiziale, ma anche nel certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi di cui all'art. 28 d.P.R. 313/2002⁶⁴. Ebbene, in merito all'incompatibilità di dette iscrizioni con la presunzione di non colpevolezza non pare potersi discutere, posto che la *ratio* della loro menzione si fonda sull'erroneo presupposto che il reato sia attribuibile all'imputato là dove «non era neppure capace di colpevolezza»⁶⁵.

Ciò deve valere, a maggior ragione, per le sentenze di non luogo a procedere, sulla cui stessa conciliabilità con la formula dichiarativa dell'incapacità di intendere e di volere la dottrina non ha mancato di interrogarsi⁶⁶.

⁶³ A conferma dell'opportunità di "mappare" gli ingressi all'interno di *database* in cui sono conservati dati dotati di particolare delicatezza, è utile ricordare come la citata Decisione di esecuzione 2022/2470/UE, al considerando n. 12, specifichi che «[o]gni registro delle operazioni di trattamento dei dati di ECRIS-TCN dovrebbe garantire una ricostruzione chiara delle attività eseguite, ossia fornire prove documentali e consentire il tracciamento di tutte le operazioni effettuate in ECRIS-TCN».

⁶⁴ Nel certificato richiesto dall'interessato, invece, si ha menzione della sentenza dichiarativa del difetto di imputabilità soltanto se la misura di sicurezza eventualmente applicata non sia stata revocata (art. 24, co. 1 lett. g).

⁶⁵ In questi termini, MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino, 2014, 299.

⁶⁶ Per l'opinione secondo cui, a prescindere dall'applicazione della misura di sicurezza – che, com'è noto, in fase di udienza preliminare è preclusa –, il giudice non può emettere la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità v. DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, 106; MORELLI, *Le formule di proscioglimento*, cit., 297; SCALFATI, *La riforma*

Al più, ciò di cui può (e per certi versi deve) rimanere memoria è l'eventuale applicazione della misura di sicurezza, data la verifica di pericolosità sottesa alla sua adozione.

In secondo luogo, merita un cenno un'altra pronuncia liberatoria che, a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "riforma Cartabia", potrebbe aggiungersi tra quelle oggetto di iscrizione. Si tratta della nuova sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo di cui all'art. 420-*quater* c.p.p., rispetto alla quale – com'è stato sottolineato in dottrina – «la qualità di prosciolti da riconoscere al suo destinatario stona con» tutta una serie di effetti che la accompagnano⁶⁷, tra cui l'annotazione nel casellario.

Infatti, malgrado il mancato coordinamento della nuova disciplina in tema di assenza con il t.u. in materia di casellario, che continua a far riferimento alla sospensione del procedimento per irreperibilità⁶⁸, non si può escludere che tale nuova sentenza sia oggetto di inserimento⁶⁹.

Se ciò accadesse, il sacrificio determinato dalla indicazione del provvedimento nel casellario potrebbe essere tollerato soltanto se funzionale a rafforzare i diritti partecipativi dell'accusato. In questo senso, il giudice, preso atto della mancata conoscenza di un altro processo da parte dell'imputato, dovrebbe essere indotto a interpretare in maniera rigorosa la clausola, contenuta al secondo comma dell'art. 420-*bis* c.p.p. come rivisto dal d.lgs. 150/2022, che gli consente di procedere in assenza «anche quando ritiene altrimenti provato» che l'imputato «ha [avuto] effettiva conoscenza della pendenza del proces-

dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei, in *Cass. pen.*, 2000, 2831. *Contra* BENE, *La sentenza di non luogo a procedere*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 79 (c.d. legge Carotti)*, a cura di Kalb, Milano, 2000, vol. I, 455 e GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di Amodio-Galantini, Milano, 2000, 108.

⁶⁷ Così ROMBI, *Il nuovo processo in assenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 128.

⁶⁸ Nota tale profilo di asistematicità GAUDIERI, *Processo in assenza dell'imputato*, in *Proc. pen. giust., Fascicolo straordinario - La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia*, 2023, 40. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è infatti limitato a inserire all'interno dell'art. 3 d.P.R. 313/2002 una lett. g), dedicata alla condanna a pena sostitutiva. A quest'ultimo riguardo, v. ID., *L'iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive*, *ivi*, 98.

⁶⁹ Si è espresso in senso contrario il Ministero della giustizia che, muovendo dal carattere tassativo dei provvedimenti iscrivibili, ha negato la possibilità di annotare la pronuncia di nuovo conio (*Circolare 20 maggio 2024 - Iscrivibilità al casellario giudiziale delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.*, reperibile in www.altalex.com, 27 maggio 2024).

so»⁷⁰. Non si può tuttavia sottacere il rischio che, proprio in ragione dell'impossibilità di rintracciare il soggetto in altra sede, l'iscrizione possa in concreto incoraggiare ricerche meno scrupolose.

La disattenzione del legislatore a cui si faceva cenno, peraltro, si riverbera sulle tempistiche della registrazione, posto che l'art. 5, co. 2 lett. i-*bis*) d.P.R. 313/2002 continua a contemplare l'eliminazione dal casellario del provvedimento al momento della sua revoca, mentre la neo-introdotta sentenza di non doversi procedere diviene irrevocabile una volta spirato il termine di sospensione del corso della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 159 c.p.⁷¹, trascorso il quale la polizia giudiziaria deve cessare le ricerche. Ne deriva che l'iscrizione sarà destinata a permanere sino al superamento di quel limite temporale e potrà essere persino conservata *sine die* ove si sia proceduto per una fattispecie non sottoposta a prescrizione⁷², con tutto ciò che ne deriva in termini di proporzionalità del trattamento.

⁷⁰ Sulla clausola in questione e sulla "regola di giudizio" che deve guidare il giudice nell'applicarla, v. VARRASO, *Il processo in assenza dell'imputato*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini-Mancuso-Varraso, Milano, 2023, 582.

⁷¹ Il termine rimane sospeso finché non viene rintracciata la persona, fermo il limite del doppio del periodo utile a lucrare la prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.

⁷² Infatti, come evidenziato da MANGIARACINA, *Alla ricerca di un nuovo statuto per l'imputato assente*, in *www.sistemapenale.it*, 1 dicembre 2022, «ci sono ipotesi a fronte delle quali la sentenza non diventerà mai irrevocabile (reati imprescrittibili)».